

6. IL CICLO DELLE GRANDI RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO DAL 1992 AL 2013

- 6.1 La situazione del Paese all'alba del 1992 e l'inizio del ciclo riforme**
- 6.2 La Riforma Amato: la legge n. 503/92 e il d. lgs. n. 124/93 di istituzione della previdenza complementare**
- 6.3 La riforma degli Enti previdenziali pubblici (d. lgs. 479/94) e la privatizzazione delle Casse dei liberi professionisti (d.lgs. n. 509/94)**
- 6.4 Il 1° Governo Berlusconi e la II^a Commissione Castellino**
- 6.5 La Riforma Dini e la legge n° 335/95**
- 6.6 La Finanziaria '96, la Commissione Onofri e la "revisione" Prodi del 1997 (legge n. 449/97)**
- 6.7 La Riforma del 2004/2005, la Commissione Brambilla, obiettivi della legge n. 243/04**
 - 6.7.1 Le nuove regole ed i requisiti dal 2004 al 2008; il "bonus" e la totalizzazione**
 - 6.7.2 Nuove misure per lo sviluppo della previdenza complementare**
 - 6.7.3 I provvedimenti volti a migliorare il funzionamento del sistema di gestione: il *casellario dei lavoratori attivi e dei pensionati***
- 6.8 Le revisioni dal 2007 al 2010: i due "stabilizzatori automatici" e l'elevazione delle età per le lavoratrici del pubblico impiego**

Le riforme degli anni '90: obiettivi e risultati

- 1. Garantire la sostenibilità finanziaria di medio e lungo termine del sistema**
- 2. Garantire l'equità INTRA e INTER generazionale (tassi interni di rendimento uguali) per tutti i lavoratori (giovani e anziani)**

procedendo con:

- a. Armonizzazione Fondi e riduzione delle Aree di privilegio**
- b. Riduzione / stabilizzazione del rapporto spesa previdenziale / Pil**
- c. Eliminazione delle anomalie: baby pensioni, bassi contributi, prepensionamenti**
- d. Aumento dei requisiti di età e anzianità**
- e. Garanzia, a parità di contributi, di pari prestazioni**

- 3. Sviluppo della previdenza complementare (II pilastro)**

Le riforme previdenziali: dagli anni '90 al 2013

- ✓ 1992 RIFORMA AMATO: Legge n. 421/92; D. Lgs. n. 503/92
- ✓ 1993 ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE:
D. Lgs. n. 124/93
- ✓ 1994 PRIVATIZZAZIONE CASSE LIBERI PROFESS.: D. Lgs. n. 509/94
RIFORMA ENTI PUBBLICI: D. Lgs. n. 479/94
- ✓ 1995 RIFORMA DINI: Legge n. 335/95
- ✓ 1996 ISTIT. NUOVE CASSE LIBERI PROFESS.: D. Lgs. n. 103/96
- ✓ 1997 “REVISIONE” PRODI: Legge n. 449/97
- ✓ 2004 RIFORMA BERLUSCONI: Legge n. 243/04 e D. Lgs n. 252/05
- ✓ 2007/10 Il consolidamento del sistema : l'introduzione dei 2 stabilizzatori automatici e l'aumento delle età di pensionamento per le lavoratrici del pubblico impiego

Le "revisioni" al sistema previdenziale dal 2007 al 2013

- ✓ **2007** REVISIONE 2° GOVERNO PRODI alla legge n. 243/04 con **Legge n. 247/07**: formalizzazione del primo stabilizzatore automatico la revisione TRIENNALE dei coefficienti di trasformazione **a partire dall'1/1/2010**
- ✓ **2009** REVISIONE 4° GOVERNO BERLUSCONI: Legge N. 102/2009 aumento età pensionabile di vecchiaia per le donne del pubblico impiego formalizzazione del secondo stabilizzatore automatico: correlazione tra speranza aumento speranza di vita e età di pensionamento **a partire dal 1/1/2015**
- ✓ **2011** REVISIONE MONTI - FORNERO: legge n. 214/2011
- ✓ **2012 – 13**: LEGGI DI STABILITA' 2012 e 2013: deindicizzazioni e contributo di solidarietà;

Le Commissioni ministeriali per le riforme dal 1990

1994 LA COMMISSIONE CASTELLINO II


1996 LA COMMISSIONE ONOFRI

2001 LA COMMISSIONE BRAMBILLA

Il deficit previdenziale

La situazione previdenziale ante 1992

**DEFICIT
PREVIDENZIALE
TENDENZIALE***



3.100 MLD EURO
Deb. Prev. / Pil
400% circa

DEBITO PUBBLICO CONV. → 864 MLD EURO

Rapporto debito / Pil pari a 110,3%

Pil 1992 = 784 mld euro

*** Il debito previdenziale negli anni futuri in assenza di interventi riformatori**

La riforma Amato: legge n. 503/1992

- All'alba del 1992, il Governo Amato, nell'emergenza economica del momento caratterizzata da un debito pubblico enorme e una spesa pubblica fuori controllo che espose il nostro Paese agli attacchi dei mercati finanziari con pesanti riflessi sulla Lira, aggravata tra l'altro da una crisi politico istituzionale, che di fatto aveva azzerato i partiti tradizionali travolti dalla cosiddetta "tangentopoli", varò la prima vera riforma del sistema previdenziale, che finalmente si muoveva nella direzione di un contenimento della spesa con l'obiettivo di dare certezza alle giovani generazioni e stabilità al sistema pubblico.
- La Riforma giunge dopo vent'anni di "utilizzo sconsiderato" del sistema pensionistico pubblico, caratterizzato da una serie di interventi, anche rilevanti, che negli anni precedenti avevano sempre aumentato le prestazioni, estendendole, *senza corrispondenti adeguamenti contributivi*, a sempre nuove categorie (ad esempio i lavoratori agricoli e autonomi) e utilizzando le prestazioni previdenziali soprattutto a fini di un aumento del consenso sociale e quindi anche politico, *concedendo prestazioni assistenziali e pensioni eccessivamente generose in rapporto ai contributi versati* e non più sostenibili dal sistema economico e sociale che perdeva progressivamente forza in termini di sviluppo e produzione di ricchezza.

La riforma Amato: legge n. 503/1992

- La riforma realizzata dal Decreto Legislativo n. 503/92 *ha operato sull'intero sistema (attivi e pensionati)* e cioè da un lato sullo stock delle pensioni in pagamento e dall'altro sia sui requisiti occorrenti ai lavoratori attivi per ottenere le prestazioni sia sui livelli delle prestazioni medesime incidendo, in particolare sui lavoratori neoassunti e per quelli con meno di 15 anni di contribuzione.
- Si realizza così per la prima volta una *riforma equitativa* che distribuisce i sacrifici su tutte le generazioni presenti nel sistema, sia a livello di già pensionati che di lavoratori attivi.
- L'unico punto criticabile è costituito dall'aver suddiviso i lavoratori attivi in classi di età: chi aveva più di 15 anni di contributi si vedeva aumentare l'anzianità contributiva di soli 5 anni mentre i giovani con meno di 15 anni di contributi si vedevano calcolata la pensione sull'intera vita lavorativa residua per chi già attivo e intera vita per i nuovi che sarebbero entrati nel mercato del lavoro. Questo "errore" costituirà il "neo" principale della successiva riforma DINI.

RIDUCE IL POTERE DI ACQUISTO DEI GIA' PENSIONATI

- Rivalutazione delle pensioni al solo costo vita e non anche alla dinamica salariale
- Soppressione di alcuni scatti della ex “contingenza” **- 7,7%**
In due anni (1992-1993)
- Rivalutazione delle pensioni con cadenza annuale e non più semestrale

RIDUCE I DIRITTI E LE ASPETTATIVE DEI LAVORATORI IN SERVIZIO

- Per i lavoratori con meno di **15 anni** di contribuzione la pensione si calcola sull'intera vita lavorativa nel **metodo retributivo**
- Introduce **blocchi** e **finestre** per i trattamenti di anzianità
- Inizia il processo di equiparazione tra lavoratori dipendenti pubblici e privati
- Innalza gradualmente l'età di pensionamento di vecchiaia di 5 anni : da 60 a **65** per gli uomini e da 55 a **60** per le donne: 1 anno ogni 18 mesi

Riforma Amato - 1992

Riforma Amato (decreto legislativo n.503/1992)

- ✓ Innalzamento graduale del minimo contributivo utile da 15 a 20 anni
- ✓ Aumento graduale del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, dagli ultimi 5 agli ultimi 10 anni per i dipendenti e da 10 a 15 per gli autonomi
- ✓ Introduzione del divieto parziale di cumulo tra pensione e lavoro autonomo

La revisione del primo governo Berlusconi

- Nel corso del 1994, il primo Governo Berlusconi, oltre ai provvedimenti per le Casse professionali (*D.LGS n. 479/94 e 509/94*), introduce dei correttivi al sistema pensionistico, inserendoli nella legge finanziaria per il 1995, tra i quali la riduzione per tutte le gestioni del *coefficiente di proporzionamento al 2% massimo*; molte gestioni (dipendenti pubblici, dirigenti di azienda, ferrovieri e di altri fondi speciali gestiti dall'Inps, autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, fondo volo ecc) per ogni anno lavorato si consideravano coefficienti che arrivavano fino **al 2,8%** e che di fatto consentivano pensioni addirittura superiori alla retribuzione da attivi; Il tasso di sostituzione assumeva valori anche superiori al **110%** e quindi risultava un forte incentivo ai pensionamenti in età giovane; un lavoratore appena poteva se ne andava perché così anche senza lavorare prendeva più stipendio. Era un'altra delle assurdità, assolutamente immotivate, permesse dalla politica e dal sindacato del periodo 1979/91;
- Tutti fondi speciali compreso quello FFSS a causa del disequilibrio economico finanziario prodotto da regole troppo generose e dal fenomeno delle cosiddette “*popolazioni chiuse*”, sono per la gran parte confluiti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- Inoltre prevedeva una *rimodulazione dei coefficienti di proporzionamento* (come aveva fatto in precedenza Amato) che decrescevano *dal 2% all'1%* in funzione delle fasce di reddito.

La revisione del primo governo Berlusconi

- Con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 in attuazione della delega ex art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, è stata rivista la governance di Inps ed Inail e vengono istituiti due nuovi enti pubblici; a) l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per gestire la previdenza dei dipendenti del settore pubblico, che così accorpa i preesistenti enti gestori: “Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali - CPDL” “Cassa per le pensioni degli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate”, “Cassa per le pensioni dei sanitari” e “Cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari ed dei coadiutori”, amministrate in precedenza dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro; b) l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, che ha assorbito le competenze della “Cassa Marittima Adriatica”, della “Cassa Marittima Tirrenica” e della “Cassa Marittima Meridionale” per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.
- Questi enti verranno soppressi dalle leggi del 2010/12, confluendo nell’Inps; la parte di Ipsema per le invalidità da lavoro confluisce nell’Inail.

La revisione del primo governo Berlusconi

- Il D. LGS **30 giugno 1994, n. 509**, dà la possibilità di trasformazione in persone *giuridiche private* agli Enti di previdenza e assistenza obbligatorie dei liberi professionisti. Con il decreto sono stati precisati i principi fondamentali necessari al corretto funzionamento del nuovo sistema previdenziale privato in termini di autonomia gestionale, di trasparenza e controllo, di garanzie per gli iscritti, di equilibrio della gestione e di strumenti per il suo monitoraggio. La totalità delle Casse professionali ha colto l'opportunità e si è trasformata in fondazioni o associazioni di diritto privato, tranne l'Inpdai (l'ente di previdenza dei dirigenti di azienda) che però nel 2002 è stato accorpato nell'Inps per l'impossibilità finanziaria a proseguire in modo autonomo.
- Successivamente, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si è completato il quadro della disciplina del settore previdenziale dei professionisti, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. **103/96** che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi oppure a coloro che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente. (*Eppi, Epap, Enpap, Enpapi, Enpab*)

La Riforma del governo Dini: legge n. 335/1995

- La **legge n. 335, del luglio 1995**, proseguendo l'opera di razionalizzazione del sistema pensionistico pubblico, ha completamente modificato il funzionamento del sistema previdenziale agendo sia sulle modalità di calcolo delle prestazioni sia sui requisiti sia sul funzionamento degli enti gestori, con l'intento di riportare il sistema in equilibrio. Si è inoltre proseguito il processo di equiparazione tra lavoratori pubblici e privati.
- Il *punto qualificante* della riforma è rappresentato dalla introduzione del **metodo "contributivo"** che prevede la stretta correlazione tra i contributi versati nel corso dell'intera vita lavorativa e le prestazioni di rendita. La rendita inoltre è correlata alla *speranza di vita media* del soggetto al momento del pensionamento, previsto, in modo flessibile, *tra i 57 e i 65 anni*, abolendo, a regime, le pensioni di anzianità;
- La **correlazione** è ottenuta attraverso il meccanismo dei **"coefficienti di trasformazione"** che trasformano, appunto, il montante accumulato, in rendita.

Riforma Dini - 1995

**METODO
CONTRIBUTIVO**



Lavoratori neo assunti dal 1° gennaio
1996

**METODO
MISTO**



Lavoratori con meno di 18 anni di
anzianità contributiva al 31/12/95

**METODO
RETRIBUTIVO**



Lavoratori con almeno di 18 anni di
anzianità contributiva al 31/12/95

Prosegue l'equiparazione tra lavoratori pubblici e privati

Riforma Dini - 1995

Lavoratori di nuova
assunzione al 1 gen. '96

CONTRIBUTIVO

Età per il pensionamento di vecchiaia: flessibilità tra i 57 ed i 65 anni.

Misura della pensione: montante dei contributi versati durante l'intera vita lavorativa, rivalutati in base alle variazioni del Pil nominale; per la trasformazione del capitale in pensione annua si utilizzano dei coefficienti variabili per età (tabella).

Requisito contributivo minimo: 5 anni di contribuzione purché la pensione non risulti inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale. **Pensione di anzianità:** abolita (è consentita solo con 40 di anzianità)

Lavoratori con meno di
18 anni di anzianità
contributiva al 31 dic.'95

METODO MISTO:
RETRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO

Età per il pensionamento di vecchiaia: accelerazione Amato - graduale elevazione dai 57 (F) e 62 (M) anni, fino a 60 (F) e 65 (M) anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Misura della pensione: la pensione si compone di due quote: la prima (quota A) calcolata con il metodo retributivo per l'anzianità maturata fino al 31/12/95 e la seconda (quota B) con il metodo contributivo per l'anzianità maturata dopo questa data.

Requisito contributivo minimo: graduale elevazione dagli attuali 17 anni a 20 dal 1° gennaio 2001.

Pensione di anzianità: per i nuovi requisiti vedi schema successivo

Lavoratori con almeno
18 anni di anzianità
contributiva al 31 dic.'95

RETRIBUTIVO

Età per il pensionamento di vecchiaia: graduale elevazione dagli attuali 57 (F) e 62 (M) anni, fino a 60 (F) e 65 (M) anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Misura della pensione: la pensione calcolata interamente con il metodo retributivo.

Requisito contributivo minimo: 15 anni.

Pensione di anzianità: vedi schema successivo.

IL RAFFORZAMENTO DEL METODO CONTRIBUTIVO

- Prima della riforma del 1995 il tasso di sostituzione (rapporto tra pensione e salario percepito in precedenza) era in media pari al **61,4%** ed era assicurato indipendentemente dall'età anagrafica di pensionamento
- Dopo la riforma quello stesso tasso di sostituzione (61,4%) viene raggiunto all'età di 62 anni e con 37 anni di anzianità contributiva; l'età anagrafica per mantenere questo tasso dipenderà dall'andamento della speranza di vita

La Revisione del governo Prodi: legge finanziaria n. 449/97

- Nel 1996 il Governo Prodi prosegue nell'opera di revisione del sistema previdenziale, raggiungendo, quale elemento qualificante, *la completa equiparazione nelle modalità di calcolo tra i dipendenti pubblici e quelli privati*; era un obiettivo che veniva perseguito ormai da molti anni senza successo. Inoltre interviene, attraverso la legge finanziaria, n. 449/97, anche su alcuni punti della precedente riforma Dini, accelerandone l'andata a regime. Per perseguire questi obiettivi costituisce la “*Commissione Onofri per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale*” guidata dal professor Paolo Onofri, responsabile del dipartimento economico della Presidenza del Consiglio;
- Sulla scorta delle raccomandazioni della Commissione, ha accelerato l'aumento delle aliquote contributive al 19% per i lavoratori autonomi e per i cosiddetti parasubordinati (x gli iscritti anche ad un altro ente di previdenza di base, l'aliquota è ridotta al 10%); accelera i tempi di entrata a regime dei requisiti di età e anzianità contributiva per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi per la pensione di anzianità e dà corso alle molte deleghe contenute nella riforma Dini tra le quali i *decreti attuativi della previdenza complementare e il diritto di opzione al metodo contributivo*.
- Nel 1996, con il D. Lgs n° 103 vengono istituiti 5 nuovi enti di previdenza e assistenza privatizzati: Eppi per i Periti Industriali e i Periti Laureati; Enpab per i Biologi; Enpap per gli Psicologi; Enpapi per gli Infermieri Professionali; Epap, il primo ente pluricategoriale, per la previdenza e assistenza dei Geologi, dei Chimici e degli Attuari.

Revisione “Prodi” - 1997

- ➔ aumento aliquote contributive degli autonomi e dei parasubordinati (a regime 19%)*
- ➔ innalzamento dei requisiti di età e anzianità contributiva per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi per la pensione di anzianità
- ➔ si definisce l'equiparazione del sistema pensionistico del settore pubblico a quello privato e si armonizzano i “fondi speciali” (settori elettrici, telefonici, aviazione e altri) alle regole più stringenti del settore privato. (tutto a regime nel 2010)

*esclusi i para subordinati iscritti anche ad un altro ente di previdenza obbligatoria